WINKLER & SANDRINI

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Dottori Commercialisti - Revisori Contabili

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Dr. Peter Winkler Dr. Stefan Sandrini

Dr. Stefan Engele Dr. Martina Malfertheiner Dr. Alfredo Molinari

Dr. Oskar Malfertheiner Rag. Stefano Seppi Dr. Massimo Moser Dr. Andrea Tinti

Dr. Karoline de Monte Dr. Iwan Gasser Dr. Stephanie Vigl

numero: 15i del: 2017-01-30 autore: Stefan Sandrini

Circolare

A tutti clienti interessati

Rivalutazione volontaria di terreni - Scadenza 30.06.2017

Con la Legge di Stabilità 2017¹ è stata di nuovo prevista la possibilità di effettuare la rivalutazione volontaria di terreni e di partecipazioni, dietro il pagamento di un'imposta sostitutiva². Avvalendosi di tale opportunità, nel caso di una futura vendita con realizzo di una plusvalenza, verrebbe assoggettata a tassazione ai fini delle imposte sul reddito soltanto la differenza fra il prezzo di vendita e il valore di rivalutazione.

Questa agevolazione potrebbe quindi essere interessante per tutti i detentori di partecipazioni e i proprietari di terreni che vogliano nel prossimo futuro venderli.

Con questa circolare riassumiamo le disposizioni riguardanti i terreni.

Requisiti

1.1 Requisiti soggettivi – beneficiari

Tale agevolazione può essere richiesta solo dai soggetti passivi che devono tassare eventuali plusvalenze fra i cosiddetti "redditi diversi"³.

Essi sono⁴:

- persone fisiche che detengono i terreni non nell'ambito della sfera imprenditoriale;
- società semplici;
- associazioni tra professionisti;
- enti non commerciali;
- soggetti non residenti, per i terreni che non siano riferibili alle loro stabili organizzazioni in Italia e qualora la plusvalenza derivante dalla cessione del terreno sia da tassare in Italia in base alla vigente convenzione contro le doppie imposizioni⁵.

Costoro all'01.01.2017 devono essere proprietari, nudi proprietari oppure usufruttuari del terreno⁶.

Non possono godere della rivalutazione gli enti che non sono soggetti all'imposta sul reddito

Legge n. 232 del 11.12.2016, pubblicata sul SO della Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21.12.2016

Art. 1, comma 554, Legge 232/2016, a modifica degli art. 5 e 7 della Legge 448 del 28.12.2001

Art. 67, comma 1, lettere a) o b) DPR 917/1986

Circolare dell'Agenzia delle Entrate 12/E del 31.01.2002, punto 1

Circolare dell'Agenzia delle Entrate 12/E del 31.01.2002, punto 1

Circolare dell'Agenzia delle Entrate 12/E del 31.01.2002, punto 1

I - 39100 Bozen - Bolzano, via Cavour - Straße 23/c, Tel. +39 0471 062828, Fax +39 0471 062829 E-Mail: info@winkler-sandrini.it, zertifizierte E-Mail PEC: winkler-sandrini@legalmail.it Internet http://www.winkler-sandrini.it, Steuer- und MwSt.-Nummer 0144587 021 3 codice fiscale e partita IVA Raiffeisenkasse Bozen, Cassa Rurale di Bolzano - IBAN IT05 V 08081 11600 000300018180 - SWIFT RZSBIT21003

WINKLER & SANDRINI pagina 2 di 6

delle società, come ad esempio i Comuni o le Comunità comprensoriali⁷.

1.2 Requisiti oggettivi - Terreni rivalutabili

Possono essere rivalutati:

- terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria;
- terreni agricoli e altri terreni non edificabili⁸;
- edifici destinati alla demolizione e alla ricostruzione⁹
- i diritti edificatori (la c.d. "cubatura")¹⁰.

La rivalutazione di un terreno agricolo ha senso solo se:

- dovesse essere rivenduto prima dei 5 anni dall'acquisto, dal momento che una vendita successiva ai 5 anni non è soggetta a tassazione;
- dovesse in futuro diventare suscettibile di utilizzazione edificatoria e venisse in futuro venduto¹¹.

La rivalutazione di un terreno edificabile ha sempre senso se:

- il terreno dovesse essere venduto oppure espropriato¹²;
- il valore al quale il terreno è stato acquisito per compravendita, successione o donazione è di gran lunga al di sotto del suo valore di mercato. Questo è il caso abituale se il
 terreno è stato acquisito prima del suo cambio di destinazione d'uso.

La rivalutazione può essere applicata anche per i seguenti terreni:

- sui quali un terzo ha un diritto di superficie¹³;
- che si trovano in una situazione di comproprietà indivisa e per i quali solo un coproprietario vuole rivalutare. In questo caso, tuttavia, la stima giurata deve valutare l'intero terreno¹⁴;
- per i quali un terzo gode del diritto di usufrutto¹⁵;
- sull'usufrutto dell'usufruttuario¹⁶. Ma all'estinzione dell'usufrutto, il valore rivalutato dall'usufruttuario non può essere fatto valere dal propritario¹⁷;
- che sono solo in parte edificabili e per i quali solo la parte edificabile dovesse essere rivalutata. A tal fine non è necessaria una precedente divisione¹⁸.

Non ha senso, tuttavia, la rivalutazione di terreni che dovessero essere donati o lasciati in eredità¹⁹.

1.3 Requisiti temporali

Requisito per fruire di detta agevolazione è di avere il possesso del terreno all'01.01.2017. In caso di acquisto di terreni per effetto di donazioni o successioni intervenute dopo il 1° gennaio 2017, gli eredi e i donatari non possono essere considerati "possessori" dei terreni a tale data e pertanto **non** possono rivalutarli²⁰.

La perizia giurata deve essere eseguita entro il 30.06.2017.

Art. 74 DPR 917/1986, onde per cui per essi non risulta applicabile l'art. 67 DPR 917/1986
 Circolare dell'Agenzia delle Entrate 9/E del 31.01.2002, punto 7.1

⁹ Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 395/E del 22.10.2008 e Nota dell'Agenzia delle Entrate n. 909-28406 del 31.05.2010

¹⁰ Circolare dell'Agenzia delle Entrate 1/E del 15.02.2013, punto 4.2

¹¹ Circolare dell'Agenzia delle Entrate 9/E del 31.01.2002, punti 7.1 e 7.2

¹² Circolare dell'Agenzia delle Entrate 81/E del 06.11.2002, punto 2.2

¹³ Circolare dell'Agenzia delle Entrate 55/E del 20.06.2002, punto 12

¹⁴ Circolare dell'Agenzia delle Entrate 81/E del 06.11.2002, punto 2.1

¹⁵ Circolare dell'Agenzia delle Entrate 81/E del 06.11.2002, punto 2.1, e 27/E del 09.05.2003, punto 2.2

¹⁶ Circolare dell'Agenzia delle Entrate 81/E del 06.11.2002, punto 2.1

¹⁷ Circolare dell'Agenzia delle Entrate 12/E del 12.03.2010, punto 6.1

¹⁸ Circolare dell'Agenzia delle Entrate 81/E del 06.11.2002, punto 2.3
19 Circolare dell'Agenzia delle Entrate 81/E del 06.11.2002, punto 2.4

²⁰ Circolare dell'Agenzia delle Entrate 9/E del 30.01.2002, punto 2.3, Circolare dell'Agenzia delle Entrate 12/E del 31.01.2002, punto 1, e 27/E del 09.05.2003, punto 2.1

WINKLER & SANDRINI pagina 3 di 6

L'imposta sostitutiva deve essere pagata entro il 30.06.2017. Nel caso di rateazione, la prima rata deve essere pagata entro il 30.06.2017.

1.4 Perizia giurata di stima

Per poter richiedere la rivalutazione è necessario che venga eseguita una perizia giurata dalla quale risulti il valore di mercato del terreno al 1° gennaio 2017.

Tale perizia deve essere eseguita ed asseverata da un professionista abilitato. Essa deve essere conservata dal contribuente e deve essere presentata su richiesta dell'Amministrazione finanziaria.

La perizia per essere asseverata può essere presentata alle seguenti istituzioni²¹:

- tribunale
- giudice di Pace
- notaio.

Per le rivalutazioni basate su perizia giurata valgono in ogni caso le disposizioni in materia di antielusione²².

La perizia può essere eseguita soltanto da uno dei seguenti i professionisti²³

- ingegneri;
- architetti;
- geometri;
- dottori agronomi;
- agrotecnici;
- periti agrari;
- periti industriali edili,
- periti iscritti nell'elenco tenuto presso le Camera di Commercio²⁴

Nel caso di rivalutazione dei terreni, la perizia deve essere sempre prodotta **prima** della alienazione mentre può essere asseverata anche dopo la cessione²⁵. Originariamente veniva richiesto che anche l'asseverazione fosse anteriore al contratto di compravendita in quanto nel contratto stesso vi si doveva far riferimento²⁶.

2 Valore minimo per la tassazione

Il valore di mercato indicato nella perizia giurata è il valore minimo per le imposte sul reddito, di registro, ipotecaria e catastale, che scaturiscono in occasione della vendita. A tal fine, in occasione della vendita del terreno rivalutato, nel contratto di compravendita deve essere indicato il valore di mercato rivalutato risultante dalla perizia²⁷. Questo è di particolare importanza nel caso di cessione del terreno ad un corrispettivo inferiore al valore di perizia per non vedersi venir meno l'efficacia della rivalutazione²⁸. Nessuna contestazione si ha solo qualora nel contratto di compravendita non ci sia alcun riferimento alla rivalutazione e il prezzo di acquisto differisca solo marginalmente dalla stessa²⁹.

Il valore di mercato asseverato non vale come valore minimo solo nel caso di esproprio ad un

²¹ Circolare dell'Agenzia delle Entrate 81/E del 06.11.2002, punto 2

²² Ex art. 10-bis, Legge 212/2000, visto il richiamo di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. 128/2015, e Circolare dell'Agenzia delle Entrate 47/E del 24 10 2011

²³ Ex art. 7 della Legge 448/2001, Circolare dell'Agenzia delle Entrate 15/E del 01.02.2002, punto 3

²⁴ Ex art. 32 del RD 20.09.34 n. 2011, Circolare dell'Agenzia delle Entrate 47/E del 24.10.2011, punto 1.3, e Circolare dell'Agenzia delle Entrate 6/E del 13.02.2006, punto 8.2

²⁵ Sentenza della Corte di Cassazione del 30.12.2011, n. 30729, e Ordinanza del 09.05.2013, n. 11062, così come Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 53/E del 27.05.2015, punto 1

²⁶ Circolare dell'Agenzia delle Entrate 15/E del 01.02.2002, punto 3, e Circolare dell'Agenzia delle Entrate 47/E/2011

²⁷ Circolare dell'Agenzia delle Entrate 15/E del 01.02.2002, punto 3

²⁸ Circolare dell'Agenzia delle Entrete 1/E del 15.02.2013, punto 4.1

²⁹ Circolare dell'Agenzia delle Entrete 53/E del 27.05.2015, punto 2

WINKLER & SANDRINI pagina 4 di 6

valore inferiore³⁰.

L'onorario per la perizia può essere portato ad incremento del costo iniziale del terreno, qualora effettivamente sostenuto e rimasto a carico del contribuente³¹.

Ammontare dell'imposta sostitutiva

Ai fini della rivalutazione i terreni scontano un'imposta sostitutiva dell'8%³², calcolata sul valore di mercato giurato nella perizia.

Pagamento dell'imposta sostitutiva

L'imposta sostitutiva può essere pagata o in un'unica rata entro il 30.06.2017, oppure in tre rate uguali rispettivamente il:

- 30.06.2017;
- 30.06.2018 (più il 3% di interessi annui calcolato a partire dal 30.06.2017)³³;
- 02.07.2019 (più il 3% di interessi annui calcolato a partire dal 30.06.2017)³⁴.

L'imposta sostitutiva deve essere pagata con modello F24, sul quale possono anche essere compensati eventuali crediti di imposta. Deve essere utilizzato il codice tributo 805635 ed indicato come anno di riferimento il 2017.

La quietanza di pagamento deve essere conservata dal contribuente e deve essere presentata, su richiesta, all'Amministrazione finanziaria.

Se la rivalutazione è condotta da più comproprietari, il pagamento deve essere effettuato da ognuno per la sua parte³⁶.

Se vengono effettuate varie stime giurate per diversi terreni posseduti, il versamento può essere unico e cumulativo. Ma nella dichiarazione dei redditi i valori delle varie stime devono essere indicati separatamente³⁷.

Il pagamento in ritardo della rata unica o della prima rata pregiudica la possibilità di rivalutare. In tal caso l'importo versato in ritardo può essere recuperato³⁸.

Invece per sanare i ritardi nel pagamento della seconda e terza rata può essere utilizzato l'istituto del ravvedimento operoso³⁹. In caso di omesso versamento della seconda e/o terza rata, l'Agenzia delle Entrate richiederà il loro pagamento oltre a sanzioni e interessi⁴⁰.

Rinuncia successiva

Secondo l'Agenzia delle Entrate anche la rinuncia alla rivalutazione dopo il pagamento regolare dell'unica o della prima rata non permette di recuperare quanto già pagato. Le rate residue devono essere pagate nonostante la rinuncia. Ciò deriva dal fatto che si ha a che fare con un'agevolazione che il contribuente ha deciso di sfruttare su base volontaria. Una volta decisa, non si può rinunciarvi⁴¹.

La Giurisprudenza è invece di opinione opposta⁴².

³⁰ Circolare dell'Agenzia delle Entrate 35/E del 04.08.2004, punto 5

³¹ Circolare dell'Agenzia delle Entrate 15/E del 01.02.2002, punto 3

³² Art. 1, comma 555, della Legge 232/2016

³³ Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 69/E del 21.06.2012, e Circolare dell'Agenzia delle Entrate 20/E del 18.05.2016, punto 11

³⁴ Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 69/E del 21.06.2012, e Circolare dell'Agenzia delle Entrate 20/E del 18.05.2016, punto 11

³⁵ Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 75/E del 25.05.2006 e 144/E del 10.04.2008 (fino al 27.02.2003 erano previsti altri codici tributo: vedasi Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 31/E del 31.01.2002 e 48/E del 27.02.2003)

³⁶ Circolare dell'Agenzia delle Entrate 81/E del 06.11.2002, punto 2.5

³⁷ Circolare dell'Agenzia delle Entrate 81/E del 06.11.2002, punto 2.5

³⁸ Circolare dell'Agenzia delle Entrate 47/E del 24.10.2011, punto 1.3

³⁹ Circolare dell'Agenzia delle Entrate 35/E del 04.08.2004, punto 2

 ⁴⁰ Circolare dell'Agenzia delle Entrate 35/E del 04.08.2004, punto 2
 41 Circolare dell'Agenzia delle Entrate 35/E del 04.08.2004, 47/E del 24.10.2011, punto 1.3, e 20/E del 18.05.2016, punto 11

⁴² Sentenza della CTR Lombardia, Sez. 66, n. 141 del 16.09.2013, Sentenza della CTR Veneto, Sez. 30, n. 846 del 19.05.2015

WINKLER & SANDRINI pagina 5 di 6

6 Indicazione in dichiarazione

La rivalutazione dei terreni deve essere indicata nel quadro RM della dichiarazione modello Unico riferita all'anno nel quale è stata effettuata⁴³.

I contribuenti che presentano il modello 730 devono presentare anche il modello Unico con allegato il solo quadro RT⁴⁴.

7 Rivalutazioni precedenti

Qualora si intenda procedere a una nuova rivalutazione di terreni già oggetto di una precedente rivalutazione, occorre disporre di una nuova perizia di stima asseverata entro il 30.06.2017 e calcolare l'imposta sostitutiva dovuta sul nuovo valore dei terreni all'01.01.2017. Ciò vale anche se dalla nuova perizia deriva un valore dei terreni inferiore rispetto a quello delle precedenti⁴⁵. Quanto già corrisposto a titolo di imposta sostitutiva nelle precedenti rivalutazioni può essere detratto dall'imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione o può essere chiesto a rimborso⁴⁶. L'importo richiesto a rimborso non può tuttavia eccedere quanto dovuto a titolo di imposta sostitutiva per la nuova rivalutazione. Il tempo pari a 48 mesi, per poter effettuare il rimborso, decorre, inoltre, dalla data di versamento dell'imposta riferita all'ultima rivalutazione effettuata (ovvero dalla data di pagamento entro i termini della prima o unica rata relativa all'ultima rivalutazione)⁴⁷.

In caso di rivalutazione di terreni acquistati per donazione, rivalutati da parte del donante, il donatario non può scomputare l'imposta sostitutiva corrisposta dal donante, in quanto lo scomputo, in caso di successiva rideterminazione, può essere effettuato solo dallo stesso soggetto che ha versato l'imposta⁴⁸.

Lo stesso dicasi nel caso di eredità⁴⁹.

Rivalutazioni simili erano possibili anche negli anni passati:

Rivalutazioni di	Posseduti il	Scadenza	Imposta sostituiva	Riferimento normativo
Partecipazioni	01.07.1998		25% sul plusvalore	Art. 14 D.Lgs. 461/1997
Partecipazioni, terreni	01.01.2002	30.11.2002	2%, 4%	Art. 5 Legge 448/2001
Partecipazioni, terreni	01.01.2003	16.03.2004	2%, 4%	Art. 2, comma 2, D.L. 282/2002
Partecipazioni, terreni	01.07.2003	30.06.2005	2%, 4%	Art. 6-bis D.L. 355/2003
Partecipazioni, terreni	01.01.2005	30.06.2006	2%, 4%	Art. 11-quaterdecies, comma 4, D.L. 203/2005
Partecipazioni, terreni	01.01.2008	31.10.2008	2%, 4%	Art. 1, comma 91, Legge 244/2007
Partecipazioni, terreni	01.01.2010	31.10.2010	2%, 4%	Art. 2, comma 229, Legge 191/2009
Partecipazioni, terreni	01.01.2011	30.06.2012	2%, 4%	Art. 7, comma 2, D.L. 70/2011
Partecipazioni, terreni	01.01.2013	01.07.2013	2%, 4%	Art. 1, comma 473 Legge 228/2012
Partecipazioni, terreni	01.01.2014	30.06.2014	2%, 4%	Art. 1, c. 156, Legge n. 147/2013
Partecipazioni, terreni	01.01.2015	30.06.2015	4%, 8%	Art. 1, c. 626, Legge n. 190/2014
Partecipazioni, terreni	01.01.2016	30.06.2016	8%	Art. 1, c. 887, Legge n. 208/2015
Partecipazioni, terreni	01.01.2017	30.06.2017	8%	Art. 1, c. 554, Legge n. 232/2016

⁴³ Vedasi Istruzioni al modello UnicoPF, fascicolo 2, quadro RM

⁴⁴ Circolare dell'Agenzia delle Entrate 27/E del 09.05.2003, in premessa

⁴⁵ Circolare dell'Agenzia delle Entrate 20/E del 18.05.2016, punto 11

⁴⁶ Circolare dell'Agenzia delle Entrate 47/E del 24.10.2011, punto 3

⁴⁷ Circolare dell'Agenzia delle Entrate 47/E del 24.10.2011, punto 4. In origine era ammesso solo il rimborso: vedasi Circolare dell'Agenzia delle Entrate 27/E del 09.05.2003, punto 1, e 10/E dal 13.03.2006, punto 17

⁴⁸ Art. 7, comma 2, lett. ee), DL 70/2011 e Risoluzione Ministeriale 91/E del 17.10.2014 e 40/E del 20.04.2015

⁴⁹ Circolare dell'Agenzia delle Entrate 6/E del 13.02.2006, punto 8.1

WINKLER & SANDRINI pagina 6 di 6

Qualora foste interessati in una rivalutazione volontaria di terreni, vi preghiamo di mettervi in contatto col nostro Studio.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

cordiali saluti

Winkler & Sandrini

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili